

“UNIONE RUBICONE E MARE”
(Provincia di Forlì-Cesena)

STATUTO

Il Testo è stato approvato, su proposta del Consiglio dell'Unione dei Comuni del Rubicone (C.U. n. 3 del 24.02.2014), dai Consigli delle Amministrazioni Comunali costituenti l'Unione, in conformità all'art. 32, comma 6, TUEL, con i seguenti provvedimenti consiliari:

Borgi – Deliberazione n. 1 del 26.02.2014

Cesenatico- Deliberazione n. 8 del 26.02.2014

Gambettola- Deliberazione n. 9 del 28.02.2014

Gatteo – Deliberazione n. 2 del 28.02.2014

Longiano – Deliberazione n. 8 del 28.02.2014

Roncofreddo – Deliberazione n. 9 del 25.02.2014

San Mauro Pascoli – Deliberazione n. 9 del 26.02.2014

Savignano sul Rubicone – Deliberazione n. 9 del 25.02.2014

Sogliano al Rubicone -Deliberazione n. 11 del 28.02.2014

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

ISTITUZIONE DELL'UNIONE – DENOMINAZIONE, SEDE, STEMMA E GONFALONE

In attuazione dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 (di seguito: "*Testo unico*"), della Legge Regionale 21/2012 di riordino territoriale, nonché del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n.122 del 25/07/2013 relativo allo scioglimento della preesistente Comunità Montana Unione dell'Appennino Cesenate ed alla regolazione dei conseguenti aspetti successivi e dell'atto costitutivo sottoscritto in data 01/04/2014, è costituita tra i Comuni di **BORGHI, CESENATICO, GAMBETTOLA, GATTEO, LONGIANO, RONCOFREDDO, SAN MAURO PASCOLI, SAVIGNANO SUL RUBICONE, SOGLIANO AL RUBICONE L'UNIONE RUBICONE E MARE**, di seguito denominata "*Unione*".

1.L'Unione viene costituita allo scopo di esercitare funzioni e servizi in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei Comuni membri, a beneficio dell'intera comunità dell'Unione, in conformità ai principi di autogoverno locale, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione previsti dalla Costituzione.

2.In particolare, l'Unione resta titolare, senza soluzione di continuità, di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi intestati all'Unione dei Comuni del Rubicone, a cui subentra, con riferimento alle funzioni esercitate. L'Unione esercita anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite, in attuazione dell'art. 44, 2° comma, della Costituzione. In particolare l'Unione Rubicone e Mare subentra a titolo universale sia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, sia nell'esercizio di tutte le funzioni amministrative conferite da Stato, Regione, Province e Comuni alla Comunità Montana dell'Appennino Cesenate, istituita ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 42 del 27/02/2009, al fine di garantire senza soluzione di continuità giuridica ed amministrativa lo svolgimento di tutte le funzioni ed attività da questa precedentemente esercitate, **limitatamente ai Comuni di Borghi, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone.**

3.L'Unione è un Ente Locale a cui si applicano, in quanto compatibili e per i profili non diversamente disciplinati, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni in conformità a quanto stabilito dall'art. 32, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

4.L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono e con il distretto sanitario.

5.L'Unione ha sede legale nel territorio del Comune di Cesenatico.

6.L'Unione ha sede amministrativa nel Comune di Savignano sul Rubicone intendendosi per sede amministrativa il luogo dove hanno sede e si riuniscono gli organi.

7.I suoi organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio dell'Unione.

8.L'Unione, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome "**Unione Rubicone e Mare**" e con lo stemma e il gonfalone dell'Ente, qualora approvato con apposita deliberazione del Consiglio dell'Unione.

9.L'utilizzo del gonfalone e dello stemma, compresa la loro riproduzione, sono disposti su autorizzazione del Presidente dell'Unione.

10.L'Unione può utilizzare lo stemma dei Comuni membri ai soli fini di una rappresentanza unitaria degli stessi.

ART. 2

STATUTO E REGOLAMENTI

1. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati.

2. Le modifiche dello Statuto sono approvate, su proposta del Consiglio dell'Unione, dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione con le medesime modalità previste dalla legge per l'approvazione dello Statuto stesso.

3.L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate, per i rapporti anche finanziari con i Comuni e nelle materie di propria competenza.

ARTICOLO 3 DURATA E SCIoglIMENTO DELL'UNIONE

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato con effetti giuridici decorrenti dalla data della sua costituzione.

2.Lo scioglimento dell'Unione è disposto, su proposta del Consiglio dell'Unione, con conformi deliberazioni di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:

a) la decorrenza dello scioglimento, che non potrà avere efficacia che a partire dal secondo anno successivo all'adozione delle deliberazioni consiliari di scioglimento;

b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;

c) la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione, nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legge nazionale e regionale.

3. Se valutato necessario il Consiglio dell'Unione delibera la nomina di un Commissario liquidatore. La proposta di piano di liquidazione formulata dal Commissario deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza assoluta dei voti. Le spese del Commissario sono poste a carico dell'Unione.

4. A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, si accollano le quote residue di competenza dei prestiti non ancora estinti e succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

5. Contestualmente a quanto disposto dal comma 3 le funzioni e i servizi già di competenza della Comunità Montana Unione Comuni dell'Appennino Cesenate, sono riallocate ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 4 ADESIONE DI NUOVI COMUNI E RECESSO DALL'UNIONE

1.L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, di norma contermini, deliberata dai rispettivi Consigli Comunali con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli Comunali dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione.

2.L'adesione ha effetto a partire dall'anno solare successivo a quello di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto dell'Unione, qualora la procedura di adesione si concluda entro il 30 aprile; a partire dal secondo anno solare successivo, qualora la procedura di adesione si concluda dopo tale data.

3.Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente dall'Unione, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. Il Consiglio dell'Unione e gli altri Consigli comunali prendono atto di tale deliberazione, assumendo gli atti conseguenti

4.E' fatta salva l'integrità dell'Unione per l'esercizio delle funzioni delegate dalla regione e per quelle da gestire obbligatoriamente in forma associata.

5.Fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, il recesso deve essere deliberato e comunicato entro il mese di aprile ed ha effetto a partire dal primo gennaio dell'anno successivo all'adozione della deliberazione di recesso. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.

6.Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.

7.In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 5. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione del Consiglio dell'Unione.

8. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinunzia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi statali o regionali; rinunzia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.

9. Se valutato necessario e/o su richiesta del Comune che recede, il Consiglio dell'Unione delibera la nomina di un Commissario liquidatore. La proposta di piano di liquidazione formulata dal Commissario deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza assoluta dei voti. Le spese del Commissario sono poste a carico del Comune che recede se è lo stesso che ne ha fatto richiesta di nomina.

ART. 5 FINALITA' E COMPITI DELL'UNIONE

1. L'Unione è costituita per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi:
 - Funzioni "proprie" espressamente assegnate da disposizioni normative;
 - Funzioni e servizi conferiti dai Comuni aderenti;
 - Funzioni e servizi conferiti da Unione Europea, Stato, Regione, Provincia o altri enti, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento.
 - Funzioni e servizi già di competenza della soppressa Comunità Montana Unione Comuni dell'Appennino Gesenate relativamente ai Comuni di Borghi, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone.
 - Funzioni e servizi già di competenza dell'Unione dei Comuni del Rubicone relativi ai Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone
 - A tal fine, il territorio dell'Unione è stato riconosciuto dalla regione Emilia-Romagna quale "ambito ottimale" per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle Leggi Regionali in materia.
2. L'Unione persegue le seguenti finalità generali:
 - promuovere il progresso civile dei suoi cittadini;
 - migliorare i servizi erogati sul territorio, estendendo le eccellenze a beneficio dell'intera comunità locale;
 - garantire a tutti i cittadini dell'Unione pari opportunità di accesso ai servizi;
 - promuovere e coordinare uno sviluppo equilibrato e ordinato del territorio, nel rispetto delle generazioni future
 - uniformare, in particolare, gli strumenti di programmazione e gestione del territorio
 - favorire i processi di fusione anche limitatamente ad alcuni dei comuni membri
3. A tal fine, l'Unione:
 - a) elabora le politiche locali nell'ambito di una *governance* diffusa e condivisa, in grado di armonizzare le diverse istanze provenienti dalle forze politiche, economiche e sociali presenti sul territorio;
 - b) adotta metodologie di lavoro improntate alla programmazione strategica ed operativa delle attività, nonché ai controlli sulla qualità dei servizi e sui costi, a beneficio anche dei singoli Comuni aderenti;
 - c) organizza e gestisce le funzioni e i servizi conferiti in conformità al divieto generale di scomposizione previsto dall'ordinamento, in modo da non lasciare in capo ai Comuni competenze amministrative residuali;
 - d) organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni prevedendo anche l'organizzazione di uno o più sub ambiti omogenei.
 - e) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e sociali proprie del territorio;
 - f) garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa, anche tramite gruppi di riferimento.
4. L'Unione è a tutti gli effetti anche unione dei Comuni montani e pertanto esercita le competenze di tutela e promozione della montagna, attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 44 comma 2. della Costituzione e dalla normativa in favore dei territori montani.
5. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione della propria azione amministrativa con quella di tutti i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la

progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi e generali.

6. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma a obiettivi di qualità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.

7. L'Unione può stipulare accordi o convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli enti locali, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti e non vadano a scapito della loro funzionalità. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

ART. 6 FUNZIONI CONFERITE DAI COMUNI

1. I Comuni individuano le funzioni amministrative, "fondamentali" e non, e i servizi, sia propri che delegati, che intendono conferire all'Unione nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge nazionale e regionale.
2. I Comuni, in particolare, possono conferire all'Unione la gestione dei servizi di competenza statale a loro affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
3. L'elenco delle funzioni e/o servizi conferiti in fase di prima costituzione dell'Unione è indicato nella deliberazione di approvazione del presente Statuto. Le funzioni e/o servizi già delegati dai Comuni di Savignano sul Rubicone, Gatteo e San Mauro Pascoli alla precedente Unione dei Comuni del Rubicone a cui l'Unione subentra a titolo universale in conformità a quanto previsto dalle Leggi regionali in materia sono specificate nell' all. A al presente Statuto. Tale elenco comprende altresì le funzioni e/o servizi già delegati dai Comuni di Borghi, Sogliano al Rubicone e Roncofreddo alla soppressa Comunità Montana dell'Appennino Cesenate a cui l'Unione subentra a titolo universale in conformità a quanto previsto dalle Leggi regionali in materia.
4. Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi possono essere successivamente deliberati dai Consigli Comunali aderenti.
5. Il conferimento delle funzioni, iniziale o successivo, avviene secondo le modalità previste dell'art. 7.
6. I Comuni possono altresì conferire all'Unione specifici compiti e attività di rappresentanza nell'interesse dei Comuni aderenti.

ART. 7 MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI ALL'UNIONE

1. Il conferimento iniziale o successivo delle funzioni di cui al precedente art. 6, che deve essere integrale, avviene con l'approvazione di conformi deliberazioni da parte dei singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti e, infine, con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le funzioni conferite.
2. Con le deliberazioni di cui al comma precedente si approvano le relative convenzioni, che devono prevedere:
 - il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
 - il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
 - le condizioni organizzative del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;
 - le modalità di finanziamento del servizio ed il riparto tra gli Enti delle spese;
 - i criteri necessari per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la quantificazione delle quote di compartecipazione ai costi dell'Unione a carico di ciascun Comune
 - le modalità di gestione delle risorse umane e strumentali;
 - le condizioni nella successione della gestione del servizio;

- la durata, che non può essere inferiore a cinque (5) anni, salvo quanto previsto dalla L.R. 21/2012 e dalle altre leggi vigenti in materia;
- le modalità di recesso, in conformità alla legge nazionale e regionale e del presente Statuto.
-

3. Il conferimento di nuove funzioni, non comprese nell'allegato "A", deve essere preceduto da un'analisi che identifichi e valuti i costi e i benefici del conferimento medesimo, sia per i singoli Comuni che per l'Unione, e richiede per l'approvazione la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati a ciascun ente.

4. A seguito del conferimento delle funzioni, l'Unione subentra ai Comuni nei relativi rapporti giuridici in essere con soggetti terzi; diviene titolare di tutte le risorse occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi gestiti, compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo nei limiti di quanto previsto dalla legge vigente; assume in via generale le relative competenze, politiche e gestionali, nel rispetto degli indirizzi formulati dagli organi di governo dei Comuni.

TITOLO II

GLI ORGANI DI GOVERNO

ART. 8

GLI ORGANI DI GOVERNO

1. Gli organi e di governo dell'Unione sono:
 - il Consiglio
 - la Giunta;
 - il Presidente.
2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
3. La composizione, l'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi di governo o dei loro singoli componenti sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.
4. Il Consiglio e la Giunta dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero elezioni amministrative differenziate temporalmente si provvede al rinnovo dei rappresentati dei soli Comuni interessati alle elezioni. La durata in carica del Presidente è disciplinata dall'art. 23, comma 2.
5. In tutti i casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione.
6. La rappresentanza degli organi collegiali limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche è garantita mediante l'istituto della *prorogatio* dei rappresentanti uscenti.
7. Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate eventuali spese effettivamente sostenute, purché pertinenti all'incarico e adeguatamente documentate, in conformità alle regole vigenti in materia.
8. Si applicano agli amministratori dell'Unione le disposizioni vigenti sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nonché le disposizioni sullo *status* previste dal Testo unico, laddove compatibili.
9. L'Unione, per quanto possibile alla luce delle particolari modalità di composizione dei propri organi, riconosce e assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della Legge 23.11.2012, n. 215.
10. Gli organi di governo dell'Unione, nel caso in cui debbano deliberare su materie di esclusivo interesse dei comuni montani, si riuniscono con composizione ristretta riservata ai soli rappresentanti dei Comuni montani (o parzialmente montani). In tal caso i rappresentanti dei Comuni non montani (o non parzialmente montani) non sono conteggiati ai fini della determinazione del quorum strutturale.

IL CONSIGLIO

ART. 9

COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione; esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Il Consiglio adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, con riferimento all'Unione e alle funzioni ad essa conferite, compatibilmente con il presente Statuto e con i regolamenti.
2. Restano in capo ai singoli Consigli comunali le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti, alla luce anche di quanto previsto dalle specifiche convenzioni di conferimento.

**ART. 10
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO**

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione e da ventidue consiglieri. Ogni Consiglio Comunale elegge il numero di consiglieri indicato nella sottoriportata tabella, con il sistema del voto separato in modo da garantire la rappresentanza della minoranza consiliare. I Sindaci dei Comuni che compongono l'Unione non possono essere eletti in Consiglio, ma possono partecipare alle riunioni dello stesso come componenti "esterni" con la sola possibilità di intervento ma non di voto.
2. Ai fini della rappresentatività dei membri di ciascun Consiglio Comunale sia per la determinazione del quorum strutturale (presenze necessarie per rendere valida la seduta), sia per la determinazione del quorum funzionale (voti necessari per considerare approvato un provvedimento) ad ogni Comune viene attribuito un peso sulla base della popolazione come risulta dalla tabella sotto riportata che indica anche il valore attribuito ai voti dei singoli consiglieri

Comune	Peso del Comune	Numero consiglieri			Voti espressi dai consiglieri di Maggioranza		Voti espressi dai consiglieri di Minoranza	
		Totale	Maggioranza	Minoranza	Complessivi	Individuali	Complessivi	Individuali
Borghi	3	2	1	1	2	2	1	1
Cesenatico	30	4	2	2	20	10	10	5
Gambettola	12	2	1	1	8	8	4	4
Gatteo	9	2	1	1	6	6	3	3
Longiano	9	2	1	1	6	6	3	3
Roncofreddo	3	2	1	1	2	2	1	1
San Mauro Pascoli	12	2	1	1	8	8	4	4
Savignano sul Rubicone	21	4	2	2	14	7	7	3,5
Sogliano al Rubicone	3	2	1	1	2	2	1	1
Totale	102	22	11	11	68		34	

3. Al Presidente dell'Unione, membro di diritto del Consiglio, vengono attribuiti 2 voti. Il totale dei voti sarà pertanto in ogni caso 104.
4. Il peso dei Comuni verrà periodicamente aggiornato sulla base dei risultati ufficiali dei censimenti della popolazione.
5. Fatti salvi i casi in cui siano previste maggioranze qualificate, per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza dei componenti che esprimano la maggioranza dei voti e le deliberazioni si intendono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti.

**ART. 11
ELEZIONE, DIMISSIONI, SURROGAZIONE E
DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI**

1. I Consigli Comunali provvedono all'elezione ed alla surroga dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione in conformità al presente Statuto. I Consigli Comunali interessati provvedono all'elezione dei Consiglieri dell'Unione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il Consiglio Comunale interessato

dovrà provvedere entro il termine sopra indicato, che decorrerà dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.

2. Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma precedente, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età. Il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto.

3. I rappresentanti dei Comuni entrano a far parte del Consiglio dell'Unione nella prima seduta successiva alla loro elezione, previa convalida

4. Le dimissioni da Consigliere dell'Unione sono indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione e al Consiglio del Comune di appartenenza tramite il suo Presidente, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, devono essere presentate personalmente e sono immediatamente efficaci con la presentazione al protocollo dell'Unione.

ART. 12 DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE

1. Il Consigliere rappresenta l'intera Unione. Ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'Unione.

2. Può proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio. Può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.

3. Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare al lavoro delle commissioni consiliari delle quali fa parte

ART. 13 GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE

1. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.

2. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei voti può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

ART. 14 INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELL'UNIONE – CAUSE DI DECADENZA

1. Prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, nella seduta di insediamento il Consiglio procede alla presa d'atto dell'elezione dei propri componenti, previa verifica dell'insussistenza in capo agli stessi di cause di incompatibilità.

2. Parimenti il Consiglio dell'Unione prende atto della elezione del Consigliere eletto dal rispettivo Consiglio comunale a ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione, in un momento successivo rispetto all'ipotesi di cui al comma precedente, prima che questo possa legittimamente ricoprire tale carica

3. Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme previste nel Capo II "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità", del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili, e successive norme integrative ed il D.lgs. 31.12..2012 n.235.

4. Il Consigliere che, salvo il caso di motivato impedimento, non intervenga senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto con apposita pronuncia da parte del Consiglio stesso con le modalità che saranno stabilite dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.

5. Le altre cause di decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione sono quelle previste dalla legge.

ART. 15
PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO –
NOMINA DEL PRESIDENTE / VICEPRESIDENTE

1. La convocazione della prima seduta del Consiglio dopo l'entrata in vigore del presente Statuto è disposta dal Sindaco più anziano di età entro 10 giorni dal momento in cui l'ultimo dei comuni ha provveduto alla elezione dei suoi rappresentanti. Tale seduta e le eventuali sedute successive fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente del Consiglio sono presiedute dal Sindaco più anziano di età; al medesimo compete anche la convocazione delle sedute successive alla prima fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente del Consiglio.

2. Nella prima adunanza il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio, con votazione palese a maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti dei componenti il Consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità, nella successiva seduta da tenersi entro 10 giorni. Nel caso di esito negativo si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più giovane di età nel caso di parità.

3. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno e ne dirige i lavori secondo il Regolamento, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. In particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento;
- b) vigila sul regolare funzionamento dei Gruppi e delle Commissioni Consiliari se ed in quanto costituiti

4. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vice Presidente eletto con le stesse modalità del Presidente. In caso di dimissioni del Presidente (o del Vice) o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo.

5. In caso di assenza o impedimento contestuale del Presidente e del Vicepresidente, le relative funzioni in caso d'urgenza sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

ART. 16
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modifiche di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

2. Fino all'approvazione di tale Regolamento si applica l'ultimo vigente nell'Unione dei Comuni del Rubicone .

ART. 17
ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nei casi previsti dalla legge

2. Alle votazioni del Consiglio concernenti funzioni e servizi conferiti all'Unione soltanto da alcuni dei Comuni aderenti, prendono parte i rappresentanti degli enti che hanno conferito la funzione o il servizio oggetto della decisione. In tale ipotesi gli astenuti vengono computati ai soli fini della determinazione del quorum strutturale. Il Consiglio dell'Unione , con votazione preliminare da rendersi secondo le maggioranze ordinarie, valuta i casi in cui, viceversa, alla votazione partecipano comunque tutti i consiglieri quando si tratta di decisioni con valenza generale, cioè con conseguenze che ricadono su tutti gli enti.

ART. 18
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio può costituire a maggioranza assoluta, nel suo seno, commissioni permanenti o temporanee con funzioni istruttorie, consultive e propositive di supporto all'attività degli organi deliberanti. Nella deliberazione consiliare costitutiva della commissione temporanea deve essere indicato il termine entro il quale la commissione deve concludere i propri lavori.

2. La composizione ed il funzionamento delle commissioni è disciplinato dal Regolamento del Consiglio.

LA GIUNTA

ART. 19

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta dell'Unione, è composta dai Sindaci dei Comuni membri.
2. Nei casi di incompatibilità del Sindaco fa parte della Giunta dell'Unione un assessore con delega all'Unione stessa.
3. Il Sindaco ha la facoltà di nominare un proprio delegato permanente con delega specifica all'Unione che lo sostituisce in caso di assenza. Il delegato permanente deve essere scelto tra gli assessori del Comune.
4. I singoli componenti della Giunta restano in carica per tutta la durata del mandato o comunque fino alla scadenza dalla carica di Sindaco.
5. La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza determina la contestuale decadenza dall'ufficio di componente della Giunta dell'Unione.

ART. 20

CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELLE SEDUTE DI GIUNTA

1. La Giunta, fino alla elezione del Presidente dell'Unione, è convocata e presieduta, qualora necessario, dal Sindaco più anziano di età.

ART. 21

COMPETENZE DELLA GIUNTA - FUNZIONAMENTO

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali. In particolare provvede:
 - ad adottare tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dall'ordinamento al Presidente, al Segretario, al Direttore Generale, ai Responsabili con funzioni dirigenziali.
 - a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
 - a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - ad adottare in via d'urgenza le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - ad approvare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
2. Per la validità delle sedute della Giunta è necessaria la presenza di almeno 7 (sette) membri su 9 (nove) componenti.
3. Le deliberazioni si intendono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I componenti la Giunta devono astenersi obbligatoriamente dal partecipare alle deliberazioni, nei casi previsti per i componenti il Consiglio.
4. Qualora la decisione riguardi una funzione conferita da una parte degli enti aderenti all'Unione, devono obbligatoriamente astenersi i rappresentanti dei Comuni di volta in volta non interessati, tranne che per quelle deliberazioni che rivestono comunque valenza generale. In caso di contestazione decide la Giunta, sentito il Segretario.
5. Poiché l'Unione coincide con l'ambito del distretto sanitario di cui all'art. 9 della Legge Regionale n. 19/1004, la Giunta svolge anche le funzioni di Comitato di Distretto. In tale ipotesi partecipano ai lavori della Giunta il direttore del Distretto e tutti gli altri soggetti che per legge devono essere sentiti.
6. Il Presidente, sentita la Giunta, può affidare ai singoli componenti il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione e/o a specifici progetti.

7. Restano in capo alle singole Giunte comunali le competenze generali o trasversali non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti all'Unione, alla luce anche di quanto previsto dalle specifiche convenzioni di conferimento.

IL PRESIDENTE

ART. 22

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, anche in giudizio, rappresenta l'Unione dei Comuni ai sensi di legge ed esercita le funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'espletamento di tutte le funzioni attribuite e delegate all'Unione, anche tramite direttive al Segretario e al Direttore laddove nominato, garantendo la coerenza ai rispettivi indirizzi generali e settoriali.
3. Convoca e presiede le sedute della Giunta dell'Unione
4. Può delegare specifiche funzioni ai singoli componenti della Giunta e del Consiglio. Garantisce l'unità di indirizzo amministrativo dell'azione dell'Ente promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori che gli rispondono personalmente in ordine alle deleghe attribuite.
5. Spetta al Presidente la responsabilità di attivare le azioni e realizzare i progetti individuati nelle linee programmatiche nonché garantire, avvalendosi della Giunta, la attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio in strategie che ne consentano la completa realizzazione.
6. Il Presidente sovrintende la gestione delle funzioni associate garantendo un raccordo istituzionale tra l'Unione dei Comuni ed i Comuni.
7. Il Presidente, sentita la Giunta, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
8. Il Presidente, inoltre, sentita la Giunta, nomina il Segretario dell'Unione.
9. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione dei Comuni presso organismi pubblici e privati.

10. Il Presidente annualmente, indicativamente entro il mese di ottobre, relaziona ai Consigli Comunali dei Comuni membri, riuniti in seduta comune, circa l'andamento dell'attuazione dei programmi dell'Unione.

ART. 23

ELEZIONE E SURROGAZIONE DEL PRESIDENTE- MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dalla Giunta fra i Sindaci dei Comuni membri della Giunta stessa con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti

2. Il Presidente resta in carica per due anni.
3. Nelle more dell'elezione il Sindaco più anziano di età svolge le funzioni del Presidente.
4. La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione. In tale caso si provvede ad una nuova elezione.
5. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti la Giunta. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei membri della Giunta, senza computare a tal fine il Presidente e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede alla elezione di un nuovo Presidente.

ART. 24
IL VICEPRESIDENTE DELL'UNIONE

1. Il Vicepresidente, scelto dal Presidente fra i componenti della Giunta, coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o impedimento contestuale del Presidente e del Vicepresidente, le relative funzioni in caso d'urgenza sono esercitate dal Sindaco più anziano di età.

Art. 25
ORGANISMI DI COORDINAMENTO

- 1) Al fine di favorire il raccordo tra l'attività della Giunta dell'Unione e le Giunte Comunali, vengono istituiti organismi di rappresentanza con funzioni consultive e propulsive per la programmazione e la gestione dei servizi e delle funzioni conferite all'Unione.
- 2) Tali organismi sono composti dagli assessori referenti per materia di ogni singolo Comune.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 26

RAPPORTI TRA ORGANI POLITICI E GESTIONALI

1. L'organizzazione dell'Unione è orientata al principio generale di distinzione :tra politica e gestione.
2. Gli organi politici dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
3. Ai dipendenti con funzioni dirigenziali e ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo l'attività di gestione, in attuazione degli obiettivi e dei programmi dell'Ente.
4. I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

ART. 27

PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

1. L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - a. autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo;
 - b. razionalizzazione del back office, in attuazione del principio di integralità del conferimento delle funzioni alle Unioni;
 - c. possibilità di articolazione in unità organizzative di secondo livello collocate nei singoli Comuni e/o sportelli decentrati territoriali, purché alle dipendenze dell'Unione e compatibilmente con gli obiettivi generali di riduzione della spesa;
 - d. organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili;
 - e. semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - f. efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;
 - g. massima flessibilità delle strutture;
 - h. massima trasparenza dei processi.
2. Con regolamento, sulla base dei suddetti principi e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, l'Unione disciplina:
 - a. le forme, i termini e le modalità di organizzazione della struttura amministrativa;
 - b. la dotazione organica e le modalità di accesso all'impiego;
 - c. il ruolo del Segretario e, laddove previsto e nominato, del Direttore Generale
 - d. la responsabilità dei settori e dei servizi;
 - e. gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

ART. 28

PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE

1. Nei limiti previsti dalla normativa vigente, viene assunto come principio generale di gestione la massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della massima trasparenza e della correttezza formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.

ART. 29

PRINCIPI IN MATERIA DI PERSONALE

1. L'Unione ha una propria dotazione organica ed una sua struttura organizzativa, che deve essere periodicamente adeguata ai fabbisogni della comunità nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'ordinamento.

2. Il personale assegnato presso i Comuni negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione è di norma trasferito presso l'Unione o comandato nella dotazione organica dell'Unione stessa, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo vigenti.

ART. 30

PRINCIPI DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI ADERENTI

1. L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine, adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale in posizione di comando, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento.
3. Qualora presso l'Unione siano istituiti uffici o servizi di coordinamento di funzioni ed attività proprie dei Comuni, il personale dei Comuni ad esse adibito fornisce la propria collaborazione nell'esercizio delle proprie ordinarie mansioni, rapportandosi funzionalmente ai referenti e responsabili del coordinamento individuati dall'Unione per gli uffici e servizi medesimi.
4. Il Segretario dell'Unione ed i Segretari dei Comuni aderenti, ciascuno per quanto di propria competenza, assumono ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la correlazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici e i servizi degli enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di collaborazione previsti nel vigente Statuto e dalle convenzioni di attribuzione all'Unione di funzioni e servizi da parte dei Comuni medesimi.
5. Il regolamento di organizzazione può prevedere strumenti specifici e organismi di coordinamento gestionale tra Unione e Comuni.

ART.31

SEGRETARIO

1. L'Unione può avvalersi di un Segretario scelto dal Presidente, sentita la Giunta, di norma tra i Segretari Comunali in servizio nei comuni aderenti all'Unione, che mantiene, fatte salve diverse disposizioni legislative, entrambe le funzioni.
2. Il Segretario può essere nominato, previa motivata delibera dell'organo esecutivo, tra il personale con funzioni dirigenziali o tra i funzionari dell'Unione che siano comunque in possesso dei requisiti professionali necessari per l'accesso alla carriera iniziale di Segretario Comunale, fatta eccezione per il requisito dell'iscrizione al relativo Albo
3. Al Segretario dell'Unione è corrisposto un trattamento economico aggiuntivo legato ai nuovi compiti, nel rispetto di quanto prescritto dall'ordinamento.
4. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della Giunta, in conformità alle disposizioni vigenti nell'ordinamento dei comuni.
5. Il Segretario svolge le funzioni attribuitegli dal regolamento di organizzazione e dal Presidente.
6. Qualora non venga nominato un Direttore Generale ai sensi del successivo art. 33 il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti con funzioni apicali e ne coordina l'attività
7. Il Presidente, sentita la Giunta, può nominare il Vice Segretario scegliendolo tra i Segretari Comunali in servizio nei comuni aderenti o tra il personale con funzioni dirigenziali o tra i funzionari dell'Unione che siano comunque in possesso dei requisiti professionali necessari per l'accesso alla carriera iniziale di Segretario Comunale, fatta eccezione per il requisito dell'iscrizione al relativo Albo. Il Vice Segretario sostituisce il Segretario in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto.

8. Il regolamento di organizzazione dell'ente disciplina i rapporti tra il Segretario dell'Unione e i Segretari dei Comuni aderenti, da improntare a principi di collaborazione, semplificazione e trasparenza.

Art. 32
DIRETTORE GENERALE

1. Qualora la legge lo consenta, il Presidente, sentita la Giunta, può nominare un Direttore Generale affidandone le funzioni al Segretario dell'Unione o ad altro dipendente dell'Unione o a soggetto esterno assunto con contratto a tempo determinato.
2. Il Regolamento di organizzazione disciplina le funzioni del Direttore Generale ed i suoi rapporti con il Segretario.
3. Il Direttore Generale può essere revocato con provvedimento motivato del presidente previa deliberazione della Giunta, in conformità alle disposizioni vigenti nell'ordinamento dei Comuni.
4. Il Presidente, sentita la Giunta, può assegnare a un dirigente dipendente con funzioni dirigenziali dell'Unione compiti di coordinamento operativo, da svolgersi nel rispetto del ruolo di coordinamento generale attribuito dall'ordinamento al Segretario

ART. 33
INCARICHI DI DIRIGENZA E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, ai sensi dell'art. 110 TUEL, secondo le modalità previste dal regolamento e nel rispetto dei vincoli prescritti dalla legge.

Art. 34
SUB AMBITI

1. Al fine di promuovere e organizzare l'esercizio associato di funzioni e di servizi, in base alla localizzazione del servizio sul territorio, sono attivate forme particolari di gestione per sub ambiti territoriali, ferma restando l'unicità della responsabilità del servizio e nel rispetto degli obiettivi generali di riduzione della spesa.
2. Il sub ambito territoriale in fase di prima attivazione è quello coincidente con i Comuni facenti parte della ex Comunità Montana dell'Appennino Cesenate (Borghi, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone) ed ha sede presso la sede dell'Unione, salvo successiva diversa individuazione da parte della Conferenza dei Sindaci di Sub Ambito
3. La costituzione di un nuovo sub ambito, le modifiche della delimitazione territoriale o del numero dei Comuni aderenti a ciascun ambito sono approvate dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei voti.
4. Il sub ambito rappresenta un livello organizzativo dei servizi dell'Unione finalizzato ad una migliore organizzazione degli stessi. Tutte le attività ricollegabili al sub ambito devono essere necessariamente ricomprese nella pianificazione gestionale e finanziaria dell'Unione.
5. Le funzioni ed i servizi conferiti all'Unione potranno essere esercitati per l'intero territorio o limitatamente ai sub ambiti territoriali di riferimento.
6. Le convenzioni di conferimento disciplinano le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi, in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia del servizio ed alla necessità di presidi e/o sportelli territoriali, nonché con riferimento ai principi di efficacia, economicità e semplificazione di gestione.
7. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, è comunque fatto salvo il principio della gestione unitaria della funzione e del servizio in capo all'Unione.

Art. 35

CONFERENZA DEI SINDACI DI SUB AMBITO

1. All'interno di ciascun ambito può essere prevista la costituzione della Conferenza dei Sindaci di sub ambito composta dai Sindaci dei Comuni aderenti. Alle riunioni è permanentemente invitato a partecipare il Presidente dell'Unione.
2. La conferenza dei Sindaci di sub ambito si riunisce presso la sede del sub ambito o anche in sede diversa purché ricompresa nel territorio dell'Unione
3. Alle conferenze dei Sindaci del sub ambito è garantito l'esercizio di un ruolo politico, propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell'unione, in relazione allo specifico ambito territoriale di riferimento. Gli organi dell'Unione sono tenuti a motivare l'eventuale rigetto di proposte e pareri espressi dalle Conferenze dei Sindaci del sub ambito su provvedimenti che riguardino interessi specificatamente attinenti alla collettività o al territorio del sub ambito medesimo.
4. Le conferenze dei Sindaci di sub ambito nel territorio di riferimento:
 - propongono agli organi dell'Unione gli indirizzi gestionali dei Servizi dell'Unione in riferimento alle sole articolazioni direttamente ricollegate al sub ambito;
 - sottopongono agli organi dell'Unione le proposte di deliberazioni;
 - promuovono forme di partecipazione della popolazione a carattere consultivo preparatorie alla formazione di atti o per l'esame di speciali problemi della popolazione e dei servizi del territorio.
5. La Conferenza designa a maggioranza un Sindaco che svolge le funzioni di coordinamento, denominato "Coordinatore d'Ambito" il quale:
 - convoca e presiede la Conferenza secondo le modalità previste nel Regolamento;
 - propone al Consiglio ed alla Giunta dell'Unione, per l'approvazione, le deliberazioni;
 - concorre insieme al Presidente dell'Unione alla sovrintendenza del funzionamento delle articolazioni organizzative (uffici e servizi) del sub ambito, se previste, dando impulso all'azione dell'apparato burocratico preposto ai medesimi in ordine all'attuazione dei programmi adottati dalla "Conferenza dei Sindaci di sub ambito", vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione;
 - esercita le funzioni delegategli dal Presidente dell'Unione, in relazione al sub ambito di riferimento.

Art. 36

ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IN SUB AMBITI

1. Le funzioni ed i servizi conferiti all'Unione potranno essere esercitati per l'intero territorio o per parte di esso.
2. Le convenzioni di conferimento disciplinano le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi, in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia del servizio ed alla necessità di presidi e/o sportelli territoriali, nonché con riferimento ai principi di efficacia, economicità e semplificazione di gestione.
3. Per le funzioni ed i servizi aventi articolazione territoriale, potrà essere prevista l'assegnazione di risorse umane, strumentali e di controllo, attraverso la predisposizione di appositi centri di costo, nell'ambito del Bilancio e del Piano Esecutivo di gestione.
4. La responsabilità gestionale dei servizi di sub ambito può essere affidata ad un dipendente individuato dalla Conferenza dei Sindaci e nominato dal Presidente.
5. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, è comunque fatto salvo il principio della gestione unitaria della funzione o del servizio in capo all'Unione.

TITOLO IV

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

ART. 37

IL CICLO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

1. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Unione assume come criterio ordinario di lavoro il metodo della programmazione, del monitoraggio continuo e della riprogrammazione delle politiche e delle azioni amministrative.
2. L'Unione favorisce l'elaborazione partecipata degli strumenti di programmazione, anche tramite confronto con la comunità locale insediata nel territorio dell'Unione e/o con i principali gruppi di riferimento (*stakeholder di area vasta*).
3. Oltre ai documenti contabili previsionali espressamente previsti dalla legge, sono strumenti di programmazione:
 - l'Accordo Quadro per lo sviluppo delle zone montane
 - i Programmi Operativi annuali attuativi dell'Accordo Quadro
 - i Progetti Speciali Integrati
 -
4. L'Unione promuove l'Accordo Quadro per lo sviluppo della Montagna di cui alla legge Regionale n. 2/2004 il cui contenuto ed il relativo procedimento per la sottoscrizione sono disciplinati dagli artt. 4 e 5 della predetta legge regionale.
5. Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra bilancio di previsione annuale e il Programma Annuale Operativo e tra Bilancio Pluriennale e Accordo Quadro.
6. Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, l'Unione può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati, assunti anche d'intesa e con il concordo di altri Enti Pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale del territorio
7. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro realizzazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti.
8. Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma operativo e i progetti speciali integrati.

ART.38

FINANZE DELL'UNIONE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono le entrate derivanti da
 - a. tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
 - b. trasferimenti e contributi dello Stato e della Regione;
 - c. trasferimenti di risorse dai Comuni aderenti e da altri enti;
 - d. contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
 - e. accensione di prestiti;
 - f. prestazioni per conto di terzi;
 - g. altri proventi o erogazioni.

ART. 39

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione entro i termini previsti dall'ordinamento per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti di programmazione..

2. Annualmente, prima dell'approvazione del Bilancio di previsione negli enti, la Giunta dell'Unione definisce in sede di approvazione dello schema di bilancio la quota di compartecipazione ai costi dell'Unione a carico di ciascun Comune.
3. Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento. Le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, tenuto conto delle ulteriori determinazioni in materia adottate dagli organi di governo.

ART. 40 GESTIONE FINANZIARIA

1. Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi e progetti e a permettere il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei dirigenti e dei responsabili delle strutture e dei servizi.
2. Il regolamento di contabilità disciplina in dettaglio le procedure per la gestione finanziaria e contabile.
3. Le misure di assestamento generale di bilancio vengono preventivamente illustrate nella Giunta dell'Unione, anche per consentire agli enti aderenti di accantonare le risorse aggiuntive eventualmente necessarie.

ART. 41 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente.
2. Il servizio viene svolto dall'attuale concessionario del servizio dell'Unione dei Comuni del Rubicone fino alla scadenza del relativo contratto.

ART. 42 RENDICONTO DI GESTIONE

1. Il rendiconto è corredato da una relazione illustrativa, nella quale sono evidenziati i risultati conseguiti in termini di miglioramento dei servizi associati nonché le economie di scala.

ART. 43 I CONTROLLI INTERNI

1. L'Unione predispone strumenti adeguati di controllo, in attuazione dell'art. 147 TUEL, con riferimento alle proprie attività nonché, previo accordo, a quelle dei Comuni aderenti.
2. In particolare, l'Unione adotta metodologie e principi per il controllo strategico e per il controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi. Appositi prospetti vengono periodicamente trasmessi ai Comuni aderenti all'Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione
3. I controlli interni si svolgono secondo le modalità previste in sede regolamentare.

ART. 44 RAPPORTI DI COOPERAZIONE

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Unione favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti alla Comunità Economica Europea.

ART. 45
PRINCIPI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali, con o senza rilevanza economica, ad essa conferiti anche tramite partecipazione societaria, nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto conferimento da parte dei Comuni senza il loro preventivo consenso.
3. L'Unione, per l'esercizio delle funzioni conferite e nel rispetto delle convenzioni stipulate, può assumere partecipazioni in enti, aziende o istituzioni, e promuovere la costituzione di società di capitali o acquisire le relative quote dai Comuni, in proprietà o anche in uso, per la gestione di servizi pubblici locali ovvero per la gestione di servizi strumentali, nel rispetto dei vincoli determinati dalla legge.
4. I rapporti tra l'Unione e i soggetti partecipati sono regolati da contratti di servizio tesi a disciplinare la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica, le penali, le condizioni di recesso anticipato.
5. Il Consiglio dell'Unione definisce specifiche linee di indirizzo rivolte ai propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società di capitali partecipate, affinché nelle stesse siano adottate carte dei servizi, nonché codici etici e di comportamento, nella prospettiva di una diffusione di strumenti di qualità e di garanzia anche nei confronti degli utenti.
6. Ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto, per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative, l'Unione può stipulare convenzioni con altri Enti in coerenza con le competenze conferite all'Unione stessa

.TITOLO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 46

PRINCIPI GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE

1. L'Unione promuove la partecipazione alla propria attività dei cittadini residenti sul territorio di tutti i Comuni aderenti, anche attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio, per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace programmazione.
2. Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, l'Unione:
 - assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
 - garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
 - individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre forme associative;
 - favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.
3. Vengono sviluppate anche forme di partecipazione aperte ai principali gruppi di riferimento della comunità dell'Unione.

ART. 47

ISTANZE - PROPOSTE - REFERENDUM

1. I residenti nel territorio dei Comuni dell'Unione, individualmente o in forma associata, possono rivolgere all'Unione istanze e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le istanze e le proposte sono trasmesse dal Presidente all'organo competente per la relativa istruttoria.
3. E' obbligatorio rispondere formalmente entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze o proposte sottoscritte da almeno 100 residenti.
4. Il Presidente dell'Unione può indire referendum consultivi, abrogativi o propositivi, per questioni di rilevanza generale attinenti alle materie e conferimenti di competenza dell'Unione, nei termini ed alle condizioni indicate in apposito regolamento.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 48

STATUTO

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello dell'ultima pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni membri aderenti. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.
2. Ferme restando le forme di pubblicazione previste per legge, il testo dello Statuto è pubblicato sul sito dell'Unione e dei Comuni membri.

ART. 49

RINNOVO DEGLI ORGANI

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello Statuto, i Consigli comunali procedono all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione secondo le modalità previste dal precedente art. 10.
2. I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio dell'Unione nella prima seduta successiva alla loro elezione, previa convalida..
3. L'insediamento degli organi dell'Unione come ricostituiti sulla base del presente Statuto deve avvenire al più tardi immediatamente dopo la trasmissione all'Unione della proposta di piano successorio predisposta dal Presidente della Comunità Montana dell'Appennino Cesenate ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 21/2012
4. Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma 3, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione si applica l'art. 8, comma 4, della L.R. 21/2012
5. L'Unione comunica tempestivamente alla Regione l'avvenuto insediamento degli organi.
6. Fino alla data di attivazione del primo dei servizi conferiti all'Unione da tutti e nove i Comuni aderenti , il Consiglio dell'Unione e la Giunta si riuniscono, sotto la Presidenza rispettivamente del Presidente del Consiglio e del Presidente dell'Unione, in composizione ristretta ai rappresentanti dei Comuni che hanno già conferito le funzioni e già facenti parte dell'Unione dei Comuni del Rubicone, quando deliberano su tali funzioni e su materie di esclusivo loro interesse, fatto salvo il caso in cui le decisioni abbiano effetti sull'intera Unione.
7. La composizione sarà la seguente:

Consiglio dell'Unione: Presidente del Consiglio che lo presiede e Consiglieri dei Comuni che hanno già conferito funzioni all'Unione risultanti dalla tabella di cui all'art. 10.

I quorum strutturali e funzionali saranno ricavati in applicazione dei pesi attribuiti ai Comuni e dei voti espressi dai propri rappresentanti di cui alla tabella stessa e secondo quanto previsto dal precedente art. 10, comma 5

Giunta dell'Unione: Presidente dell'Unione che la presiede ed i Sindaci dei Comuni che hanno già conferito funzioni all'Unione

Per la validità delle sedute della Giunta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni si intendono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 50

ATTI REGOLAMENTARI

1. Entro sei mesi dalla data di attivazione del primo dei servizi conferiti all'Unione da tutti e nove i Comuni aderenti la Giunta presenta al Consiglio gli schemi dei regolamenti da approvare e/o da adeguare con riferimento ai servizi conferiti. Una volta esecutivi i nuovi regolamenti, si determina, salvo diversa volontà espressamente indicata negli atti e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali precedentemente dettate in materia.
2. Fino all'approvazione di propri atti regolamentari, l'Unione utilizza, per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i Regolamenti vigenti presso l'Unione dei Comuni del Rubicone, se esistenti o, in mancanza, quelli del Comune di maggiore dimensione demografica.

ART. 51

NORME TRANSITORIE

1. Entro 90 giorni dalla data del proprio insediamento ai sensi dell'art. 10 il Consiglio dell'Unione approva o adegua il bilancio di previsione dell'Unione come ricostituita sulla base del presente Statuto.
2. Le convenzioni in essere:

- tra i Comuni di Borghi, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone, facenti parte della Comunità Montana Unione dell'Appennino Cesenate
- tra i Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone facenti parte dell'Unione dei Comuni del Rubicone

ed i rapporti finanziari conseguenti, continuano a rimanere in vigore per ragioni di continuità amministrativa fino all'approvazione delle nuove delibere di conferimento all'Unione, che ridefiniscono le modalità di gestione associata di ciascuna funzione o servizio.

3. Fino ad eventuale modifica restano in vigore tutti gli atti di organizzazione adottati dall'Unione dei Comuni del Rubicone.

ART. 52 NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto compatibili, alla legge regionale 21/12/2012, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dei principi stabiliti dall'art. 32 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni statali che alle Unione fanno riferimento.

STATUTO UNIONE RUBICONE E MARE

ALLEGATO A –

CONVENZIONI IN ESSERE TRA I COMUNI FACENTI PARTE DELL'EX COMUNITÀ MONTANA UNIONE DELL'APPENNINO CESENATE

N.	Rep.	CONVENZIONE	COMUNI ADERENTI	SCADENZA
1		Gestione associata del Servizio di P.M. locale tramite l'istituzione del Corpo Intercomunale unico	Sogliano al R. – Roncofreddo - Borghi	31 Dicembre 2014
2		Gestione associata di funzioni di pianificazione urbanistica in ambito intercomunale – istituzione dell'Ufficio di Piano e della commissione unica per la qualità architettonica e il paesaggio	Sogliano al R. – Roncofreddo - Borghi	25 Marzo 2015
3		Gestione associata dei servizi informatici e telematici (S.I.A)	Sogliano al R. – Roncofreddo - Borghi	14 Settembre 2016
4		Gestione unificata degli interventi in materia di formazione professionale	Sogliano al R. – Roncofreddo - Borghi	14 Settembre 2016
5		Gestione unificata degli interventi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro D.Lgs. n. 81/2008	Sogliano al R. – Roncofreddo - Borghi	14 Settembre 2016
6		Gestione Unificata dell'Organismo Indipendente di Valutazione	Sogliano al R. – Roncofreddo - Borghi	14 Settembre 2016
7		Gestione Unificata del servizio di Protezione Civile	Sogliano al R. – Roncofreddo - Borghi	15 Maggio 2018
8		Gestione unificata della materia sismica	Sogliano al R. – Roncofreddo - Borghi	21 Gennaio 2020

CONVENZIONI IN ESSERE TRA I COMUNI FACENTI PARTE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL RUBICONE

N.	REP.	CONVENZIONE	COMUNI ADERENTI	SCADENZA
1	N. 1 del 23.5.2006	Gestione associata del Servizio di Polizia Municipale	Gatteo- Savignano sul Rubicone	Pari a quella dell'Unione
2	n.18 del 23.12.2006	Gestione in forma associata del Servizio Personale	Gatteo- San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone	Pari a quella dell'Unione
3	n.4 del 3.10.2007	Gestione associata dei servizi socio assistenziali	Gatteo- San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone	Pari a quella dell'Unione

4	n.17 del 3.12.2007	Gestione associata dei servizi educativi per l'infanzia e di quelli connessi e dipendenti	Gatteo- San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone	Pari a quella dell'Unione
5	n.58 del 26.09.2012	Gestione associata delle funzioni relative alla programmazione territoriale (urbanistica, edilizia)	Gatteo- San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone	Pari a quella dell'Unione